
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 19 del 20/5/98

OGGETTO: Approvazione regolamento sugli scarichi fognari

L'anno millenovecentonovantotto il giorno 20 del mese di Maggio alle ore 17,10 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla 1 convocazione in sessione ordinaria di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti
MATTA	ALBERTO - Sindaco	SI
PORCINA	MARCELLO	SI
PISCHEDDA	ANTONIO	SI
SECCI	GIAN FRANCO	SI
DESSI	ROBERTO	SI
PIRAS	MASSIMILIANO	SI
MONTEI	CARLO	SI
SCANU	GIAN LUIGI	SI
LOBINA	FABIANO	SI
LOCCI	GIUSEPPE	SI
SECCI	DAMIANO	SI
SABA	PIER GIORGIO	SI
PIRAS	GIAN LUCA	SI

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Matta Alberto nella sua qualita' di Sindaco

Assiste il Segretario Dr. ssa Tegas Lucia

Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i sigg. ===

La seduta è pubblica

COMUNE DI VILLAPERUCCIO
Pubblicato all'albo Comunale
del 26-5-98

L'incarico del servizio
[Signature]

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Viste le leggi 10 maggio 1976, n° 319 - 08 ottobre 1976, n° 690 - 24 dicembre 1979 n° 650 e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti la tutela delle acque dall'inquinamento;
- Viste le delibere del Comitato Interministeriale per la Tutela delle acque dall'inquinamento del :
 - 04 febbraio 1977 riguardante "Criteri metodologie e norme tecniche generali della legge 10 maggio 1976, n° 319";
 - 08 maggio 1980 riguardante la "Definizione delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili";
 - 30 dicembre 1980 riguardante le "Direttive per la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature";
- Visto il D.L. 17 maggio 1995 convertito in legge 17 maggio 1995 n° 172 recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;
- Visto il Decreto dell'Assessore della Difesa Ambiente R.A.S. 21 gennaio 1997, n° 34, riguardante "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili", emanato in attuazione della Legge di cui sopra;
- Visto il Decreto dell'Assessore della Difesa Ambiente R.A.S. 23 giugno 97, n° 1699, portante "Modifiche del D.A.D.A. 21 gennaio 1997, n° 34 recante disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili, in particolare l'art. 3 ultimo comma che individua i Comuni quali competenti al rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti di tipo abitativo inferiori a 50 vani o 5.000 mc o 100 abitanti equivalenti ;
- Considerato che l'art. 4 del decreto di cui sopra, ultimo comma, impone che l'autorizzazione allo scarico deve essere acquisita in forma espressa dal titolare dello scarico preventivamente all'acquisizione della concessione edilizia e comunque prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'insediamento che produrrà lo scarico;
- Ricontrato che il Comune di Villaperuccio ha provveduto, con delibera CC. n° 68 del 20.12.1983, a dotarsi del regolamento per lo scarico degli insediamenti civili nella pubblica fognatura;
- Atteso che occorre provvedere alla regolamentazione degli scarichi provenienti da insediamenti civili inferiori a 50 vani o 5.000 mc o 100 abitanti equivalenti che non recapitano in pubblica fognatura, stante che il Comune di Perdaxius risulta fortemente frazionato in insediamenti rurali, e numerose frazioni, al fine di un più ampio controllo del territorio inteso alla salvaguardia e tutela delle acque dall'inquinamento, inoltre, anche come interesse generale per la tutela della salute pubblica e protezione dell'ambiente;
- Considerato che occorre provvedere in merito;
- Acquisiti i pareri di cui alla L. 142/90 e 127/97;
- Con voti unanimi

DELIBERA

- ◆ Nell'obiettivo primario del raggiungimento di condizioni di qualità delle acque dei corpi ricettori che, considerata la situazione del territorio comunale, garantiscano il massimo recupero di salvaguardia delle risorse ambientali, in vista delle esigenze di contemperare gli usi delle risorse idriche nel quadro della pianificazione territoriale ed economica della zona;
- 1. Di approvare il regolamento, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, recante "Disciplina degli scarichi provenienti da insediamenti di tipo abitativo inferiore a 50 vani o 5.000 mc. o 100 abitanti equivalenti che non recapitano in pubblica fognatura".



COMUNE DI VILLAPERUCCIO

PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO DEGLI SCARICHI CIVILI

CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA

Capitolo Primo
DEFINIZIONI GENERALI

Art. 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) reflui : acque nere e/o meteoriche defluenti nelle fognature o nell'ambiente;
- 2) scarico : refluo costituito da sostanze liquide o convogliabili tramite condotte, proveniente da insediamento produttivo e/o civile ovvero da fognatura nella quale gli scarichi derivanti da tale insediamento confluiscono, con carattere continuo, periodico o anche saltuario, non unico od occasionale ;
- 3) corpi idrici superficiali : laghi, invasi artificiali, corsi d'acqua naturali e/o artificiali, ivi compresi i torrenti e stagni ;
- 4) suolo : spessore di terreno immediatamente collegato alla superficie, generalmente destinato alla nutrizione delle piante, nel quale possa completarsi la maggior parte dei fenomeni di depurazione, secondo le indicazioni contenuta nella delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4 febbraio 1977 ;
- 5) suolo adibito ad uso agricolo : qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per l'alimentazione umana o animale.
- 6) impianto di depurazione : complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nei liquami, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici ;
- 7) abitante equivalente : abitante "tipo" con carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno. Il numero degli abitanti equivalenti (N) si ottiene utilizzando la seguente formula :

$$N = n + \frac{\text{BOD}_5 \text{ g/d}}{60 \text{ g/d}}$$

in cui :

N = numero degli abitanti equivalenti

n = numero degli abitanti

BOD₅ = carico organico giornaliero prodotto dagli insediamenti industriali espresso in grammi di ossigeno al giorno

g = grammo

d = giorno

Art. 2

(classificazione degli scarichi)

1) in base alla provenienza dei reflui, gli scarichi si classificano in :

- a) *scarichi pluviali* : provenienti da acque meteoriche ricadenti da superfici di tetti, terrazze, piazzali e cortili in genere, convogliate mediante opportune tubazioni e/o canalizzazioni in un corpo ricettore;
- b) *scarichi civili e/o assimilabili* : per scarico civile si intende quello proveniente da edifici o installazioni adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività turistica, agrituristica, prestazioni di servizio ovvero ogni altra attività sia civile che produttiva il cui carico sia assimilabile <qualitativamente> ad uno scarico abitativo .
Le imprese agricole di cui alla delibera del Comitato Interministeriale dell'8 maggio 1980, sono considerati insediamenti civili.

2) In base alle caratteristiche qualitative dei reflui gli scarichi si classificano in :

a) *acque bianche* : sono da considerarsi tali :

- le acque meteoriche ;
- le acque di anaffiamento provenienti da giardini, orti ecc. ;
- le acque sorgive.

b) *acque nere* : sono da considerarsi tali :

- tutte quelle non indicate nella classificazione delle acque bianche, quali ad esempio quelle provenienti da servizi igienici, mense, cucine, lavaggio pavimenti ecc. ;
- tutte quelle che pur rientrando nella categoria delle acque bianche, per la loro peculiarità siano escludibili di tale classificazione dall'autorità competente, con provvedimento motivato, quali ad esempio le acque meteoriche provenienti da aree inquinate.

Capitolo Secondo

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI

Art. 3

(Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico)

Ai sensi del comma 3 dell'art. 51 della L. 142/90, come modificato dall'art. 6 della L. 127/97 (legge Bassanini) spetta ai dirigenti dell'ufficio tecnico comunale il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli insediamenti di tipo abitativo e/o assimilabili inferiori a 50 vani o 5.000 mc. o 100 abitanti equivalenti che non recapitano in pubblica fognatura, ai sensi dell'ultimo comma dell'Art. 3 del D.A..D..A. n° 34/97 e successive modificazioni, in base alle disposizioni dei successivi articoli.

Art. 4

(Obbligo di autorizzazione allo scarico)

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati.

L'attivazione di nuovi scarichi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'Art. 3 del presente Regolamento.

L'autorizzazione in forma espressa deve essere in possesso del titolare dello scarico preventivamente all'acquisizione della concessione edilizia e comunque prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'insediamento che produrrà lo scarico.

I titolari di scarichi esistenti devono provvedere alla richiesta entro il 31.12.1998.

Art. 5

(Limiti qualitativi degli scarichi civili)

Gli insediamenti civili abitativi di consistenza inferiore a 50 vani, 5.000 mc. o 100 abitanti equivalenti devono rispettare le prescrizioni tecniche di cui alla delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle acque dall'inquinamento del 04 febbraio 1977.

Gli scarichi devono rispettare, come previsto **dal PRRA per il Comune di Villaperuccio**, i limiti qualitativi imposti dalla tabella "A" della L. 319/1976.

Gli insediamenti civili esistenti devono adeguare i propri scarichi ai suddetti limiti entro il 31.12.1999.

Lo smaltimento dei reflui depurati nel suolo deve avvenire nel rispetto delle norme tecniche di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale di cui al 1° comma.

L'autorità Sanitaria Locale potrà imporre eventuali ulteriori prescrizioni atte a salvaguardare la salute pubblica.

Art. 6

(Rilascio dell'autorizzazione allo scarico)

I titolari degli scarichi devono presentare domanda di autorizzazione allo scarico al competente ufficio comunale, indicato nell'Art. 3 del presente Regolamento, in carta legale.

La richiesta dovrà essere corredata della documentazione indicata nell'allegato (A).

Le autorizzazioni allo scarico sono rilasciate :

- in forma definitiva, quando gli scarichi rispettano i limiti qualitativi previsti dall'art. 5 del presente regolamento.
- in forma provvisoria per gli scarichi esistenti da adeguare al presente regolamento.

Le autorizzazioni allo scarico, ai sensi dell'ultimo comma dell'Art. 7 del D.A.D.A n° 34/97 saranno rilasciate con validità massima di 4 anni.

Art. 7

(controllo e modalità degli scarichi)

I titolari degli scarichi devono sempre consentire l'accesso all'impianto di depurazione al personale deputato al controllo tecnico e qualitativo.

Tutti gli scarichi, prima dell'immissione nel corpo ricettore, devono essere separati per flussi omogenei, e, prima della loro immissione nel corpo ricettore, dovranno essere campionati tramite pozzetto accessibile all'autorità preposta al controllo di cui all'Art. 18 della L. 650/79.

Art. 8

(Tipi di depuratori ammessi ai fini dell'autorizzazione allo scarico)

Ai fini dell'autorizzazione allo scarico i titolari dovranno dotarsi dei seguenti impianti :

1. vasche settiche di tipo IMHOFF ;
2. vasche ad ossidazione totale.

Le vasche ad ossidazione totale sono obbligatorie per nuove installazioni quando i fabbricati, a giudizio dell'ufficio tecnico, sono ubicati in località i cui scarichi possono inquinare falde o corpi ricettori, per i quali valgono le stesse disposizioni imposte dal P.R.R.A. al Comune stesso.

Gli scarichi esistenti dovranno adeguarsi secondo le disposizioni imposte dall'Art. 5 del presente Regolamento e cioè entro il 31.12.1999.

I liquami ammessi nei suddetti impianti sono quelli classificati "acque nere" previsti dall'Art. 2 del presente Regolamento con esclusione di immissione delle acque bianche.

Non sono ammesse per nuovi insediamenti :

1. pozzi neri ;
2. vasche settiche di tipo tradizionali.

Art. 9

(Sanzioni)

L'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 21 della L. 319/76 e successive modificazioni.

Art. 10

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni in materia emanate dalle leggi Regionali e Nazionali per la tutela delle acque dall'inquinamento.

ALLEGATO (A)

Documentazione da presentare al competente ufficio comunale per l'autorizzazione allo scarico.


1. Domanda di autorizzazione allo scarico, in bollo ;
2. Relazione tecnica illustrativa, in particolare :
 - a) natura dell'insediamento ed attività svolta ;
 - b) quantità di acque prelevate e fonti di prelievo ;
 - c) quantità di acque scaricate e loro variazione ;
 - d) numero di scarichi ;
 - e) località di scarico ;
 - f) modalità di smaltimento delle acque reflue.
3. Progetto con relazione tecnica e calcoli dimensionali dell'impianto di trattamento a firma di professionista abilitato corredato da dichiarazione dello stesso attestante la compatibilità delle tecnologie adottate per l'impianto di trattamento reflui, dello scarico e delle modalità di scarico con i limiti di accettabilità previsti nella normativa del settore, con gli usi e con la capacità del corpo ricettore a ricevere lo scarico.
4. Planimetria generale dell'impianto e schema dei flussi ;
5. Corografia scala 1:25.000 con l'ubicazione dell'insediamento
6. Planimetria in idonea scala, possibilmente 1:500, del punto di scarico nonché l'ubicazione esatta dell'impianto di depurazione e del pozzetto per il prelievo dei campioni.

COMUNE DI VILLAPERUCCIO

PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUGLI SCARICHI FOGNARI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere FAVOREVOLE  Il Responsabile 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere FAVOREVOLE Il Responsabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	ATTESTA la copertura finanziaria della spesa ivi prevista Il Responsabile

VISTO DI CONFORMITA' ALLE NORME DI LEGGI VIGENTI
ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI DEL COMUNE AI SENSI
DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 15.05.1997 N° 127 -

Il Segretario Comunale



All. alla delib. C.C. N°


19

del

20/5/98

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO


IL CONS. ANZIANO



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI INVIO

Si certifica:

che la presente deliberazione si trova in pubblicazione dal **26 MAG. 1998** per quindici giorni.


- che e' stata inviata ai capigruppo consiliari con nota n° **1331** del **26 MAG. 1998**

- che e' stata inviata al Comitato di controllo nota n° **1330** del **26 MAG. 1998** ai sensi dell'art. 45 L.

8.6.90 n° 142



IL SEGRETARIO COMUNALE



Si attesta che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione:

perché dichiarata esecutiva dal comitato di Controllo con atto n. ____ del _____;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale.

Villaperuccio, **26 MAG. 1998**



IL SEGRETARIO COMUNALE

